

CONTRATTO

Tra la **CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**, con sede legale in Roma, Via G.B. Martini 3, codice fiscale 80204250585, legalmente rappresentata dalla D.ssa Serenella Maria PIZZOFERRATO, nata a ... [OMISSIS], nella sua qualità di dirigente responsabile della Divisione Amministrazione della CONSOB, domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto, legittimata a quanto infra ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità della Consob

e

la **KAY SYSTEMS ITALIA S.r.l.** unipersonale, con sede legale in Roma (RM), Viale Libano 80, codice fiscale e partita IVA 05380651009, in persona del proprio amministratore unico e legale rappresentante sig. Matteo VIVIANO nato a ... [OMISSIS], codice fiscale ... [OMISSIS], domiciliato per la carica presso la sede legale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

La CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (nel prosieguo, per brevità, “CONSOB”), come sopra rappresentata, in esito alla procedura di gara CIG 7134765256 esperita mediante il Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione (SDAPA), affida alla società **KAY SYSTEMS ITALIA S.r.l.** unipersonale (nel prosieguo anche denominata “Appaltatore” o “Fornitore”), - che, come sopra rappresentata, accetta e si obbliga a quanto *infra* - la fornitura, installazione e configurazione di un sistema ingegnerizzato denominato “*Oracle Super Cluster M7 Small Config*” e relative componenti accessorie, destinato alla propria sede di Roma.

I contenuti specifici della fornitura e dei servizi alla stessa accessori sono analiticamente descritti nel documento “Specifiche tecniche” (**All. 1**), parte integrante e sostanziale del presente contratto, cui si fa integrale rinvio. Si richiamano, altresì, gli obblighi inseriti nel “Capitolato Tecnico” e nell’ “Appendice al Capitolato Tecnico”, anch’essi facente parte della documentazione di gara e che si allegano al presente contratto (**All. 2 e 3**).

L’Appaltatore dovrà, inoltre, prestare il servizio di manutenzione “*Oracle Premium Support for Engineered Systems*”, nonché l’estensione gratuita “*Oracle Platinum Services*” relativamente a tutte le componenti della fornitura per una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di collaudo. I livelli di servizio propri di tale manutenzione sono riportati nei corrispondenti documenti descrittivi della casa madre Oracle.

Sono, altresì comprese nel corrispettivo contrattuale n. 15 (quindici) giornate di supporto specialistico *on site* che dovranno essere prestate da tecnici specializzati Oracle (profilo Sistemista Senior) secondo le modalità indicate nelle “Specifiche tecniche”.

E’ compresa nel corrispettivo di cui *infra* anche la garanzia per una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di collaudo.

ART. 2 – ESECUZIONE D’URGENZA - CONSEGNA

Con specifico riferimento alla richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 159/2011 s.m.i. da inoltrare alla Prefettura di Roma, tramite Si.Ce.Ant. (Sistema Certificazione Antimafia) - B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia), si dà atto che - stanti le ragioni di urgenza per la Consob dovute al numero notevolmente superiore al previsto

di dati relativi all'anagrafica degli strumenti finanziari che la stessa dovrà trattare - la stipula del presente contratto avviene ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 92 D.lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva dell'accertamento di un'eventuale informazione antimafia interdittiva.

Come indicato nelle "Specifiche tecniche", il Sistema Ingegnerizzato "Oracle Super Cluster M7 Small Config", unitamente a tutte le componenti accessorie richieste deve essere consegnato, installato e configurato presso la sede CONSOB di Roma, Via G.B. Martini 3, c.a.p. 00198.

Le relative attività dovranno essere ultimate dall'Appaltatore in un tempo massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. La tempistica di dettaglio dovrà essere concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui *infra*, con le modalità e nelle forme indicate nelle "Specifiche tecniche" citate.

ART. 3 – ONERI PER LA SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

L'importo degli oneri in materia di sicurezza per rischi di interferenza - non soggetto a ribasso e che sarà integralmente corrisposto all'Appaltatore in occasione del primo pagamento allo stesso dovuto - è pari a € 600,00 (IVA esclusa). La CONSOB ha predisposto il relativo Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi del D.lgs. 81/2008 che è allegato al presente contratto (**All. 4**).

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E OBBLIGHI ACCESSORI

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni a vario titolo occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - gli oneri afferenti le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla installazione e configurazione degli apparati, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché conformemente alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della CONSOB. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CONSOB da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che saranno impartite dalla CONSOB, nonché a dare immediata comunicazione alla CONSOB di ogni circostanza che possa incidere sull'esecuzione del contratto. La CONSOB si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della CONSOB.

I rifiuti ed i materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti a cura dell'Appaltatore. Gli oneri per la raccolta, il trasporto, il conferimento a discarica e lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nell'effettuazione del servizio saranno a carico dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata.

ART. 5 – COLLAUDO

Entro il termine di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di messa in esercizio degli apparati si procederà al collaudo degli stessi.

Il collaudo è inteso quale verifica che i prodotti forniti siano pienamente conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nelle Specifiche Tecniche predisposte dalla CONSOB e che siano perfettamente funzionanti e in grado di svolgere le attività cui sono destinati.

Il collaudo dovrà avvenire alla presenza di uno più referenti tecnici del Fornitore che, a tal fine, deve essere avvertito con congruo anticipo.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i prodotti collaudati risultino in possesso delle predette caratteristiche e risultino funzionare correttamente e, in caso di progettazione, siano stati allestiti conformemente al progetto approvato.

Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale di collaudo che sarà firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Referente del Fornitore.

ART. 6 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale, come risultante dall'offerta economica del concorrente aggiudicatario, è convenuto in complessivi € 1.008.100,00 (euro unmilioneottomilacentotto/00) oltre IVA e inclusi gli oneri per la sicurezza, così suddiviso:

- quanto a € 810.600,00 (euro ottocentodiecimilaseicento/00) oltre IVA – comprensivo di € 600,00 (euro seicento/00) oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – per la fornitura, installazione, messa in esercizio degli apparati;
- quanto a € 190.000,00 (euro centonovantamila/00) oltre IVA per la manutenzione ;
- quanto a € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) oltre IVA per il servizio specialistico di supporto (15 giornate), nella misura di € 500,00 (IVA esclusa) a giornata.

Detto corrispettivo sarà pagato dalla CONSOB con le seguenti modalità:

- a) la fornitura degli apparati, per complessivi € 810600,00 IVA esclusa, sarà pagata dietro emissione di una fattura unica all'esito positivo del collaudo di cui alle Specifiche tecniche. Tale fattura comprende, per l'appunto, anche l'importo (€ 600,00 IVA esclusa) degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui sopra;
- b) il servizio di manutenzione sarà pagato dietro emissione di fatture trimestrali posticipate, previa verifica della regolarità del servizio reso;
- c) il servizio di supporto specialistico (15 giornate) sarà pagato "a consumo", nella misura di € 500,00 (IVA esclusa) a giornata, in via posticipata e dietro attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni di cui al precedente punto b) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute saranno svincolate, nulla ostando, in sede di liquidazione finale.

Previo verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, i pagamenti saranno effettuati, a mezzo bonifico bancario, entro trenta giorni dalla ricezione delle rispettive fatture elettroniche.

I pagamenti saranno effettuati a fronte di fatture posticipate, in conformità al prezzo offerto, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato di cui infra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, previa verifica di regolarità del servizio reso.

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, le relative fatture – intestate a: CONSOB, Divisione Amministrazione – dovranno essere emesse in formato elettronico. Ciascuna fattura dovrà riportare i seguenti dati:

- Codice univoco ufficio: UF342U
- Codice fiscale della CONSOB: 80204250585;
- Codice Identificativo Gara (CIG): *si veda il CIG che contraddistingue il presente appalto*;
- Codice identificativo del fornitore: *(sarà comunicato all'aggiudicatario)*;

- Numero ODA: (*sarà comunicato all'aggiudicatario*).

La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata alla regolarità contributiva dell'Appaltatore da verificare mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva ("DURC"). Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):

- a) la mancata indicazione del CIG, ove esso sia previsto e indicato nel contratto;
- b) l'inserimento di dati obbligatori in campi non appropriati (anche se i dati sono formalmente corretti);
- c) l'indicazione di un importo totale errato in quanto non corrispondente al riparto tra le varie linee;
- d) l'applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture esenti da IVA (ai sensi dell'art. 16-bis del r.d. n. 2440/1923 la CONSOB non è, infatti, tenuta a corrispondere il relativo importo);
- e) l'emissione di fatture prima della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite o con cadenza difforme da quella indicata;
- f) indicazione di una data di emissione antecedente a quella dell'invio tramite Sistema di Interscambio (SDI), con conseguente scadenza difforme da quella di legge (30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche);

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché la CONSOB comunichi (a mezzo PEC) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa CONSOB riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.

Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell'Appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016 s.m.i, che prevede che in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della regolare esecuzione del servizio di manutenzione, l'Appaltatore ha costituito un deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., di ammontare pari a euro 50.405,00, corrispondente, in virtù dell'offerta economica dell'aggiudicatario, al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale (in virtù della dimidiazione dovuta al possesso documentato della certificazione ISO, mediante fideiussione assicurativa emessa da Finanziaria Romana S.p.A. con socio unico in data 27.11.2017, recante n. 06/01/21/2859171).

La Consob, nei casi previsti dalla legge o dal presente contratto, potrà procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione prestata a suo favore, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui la Consob abbia dovuto valersene in tutto o in parte.

ART. 8 – AUMENTI E DIMINUZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 la CONSOB potrà richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.

In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi offerti.

La CONSOB potrà richiedere all'Appaltatore variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del controvalore contrattuale complessivo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

La Consob si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica *ex art.* 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente in relazione al servizio di manutenzione. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Consob.

ART. 9 - REFERENTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore nomina e designa quale proprio Referente, il sig. Giuseppe Chianese, tel ... [OMISSIS], e-mail ... [OMISSIS] .

Detto Referente provvederà, per conto dell'Appaltatore a vigilare affinché le prestazioni rese siano qualitativamente e quantitativamente conformi a quanto convenuto nei documenti contrattuali.

La CONSOB nomina e designa quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto - incaricato di vigilare sulla la regolare esecuzione delle prestazioni, anche ai fini della liquidazione delle fatture – il Dott. Marco Policastro (tel. ... [OMISSIS], e-mail ... [OMISSIS]).

ART. 10 - PERSONALE ADDETTO

La consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio degli apparati oggetto dell'appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Prima di dare inizio alle attività di consegna, installazione e configurazione l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto l'elenco nominativo, del personale destinato a svolgere attività all'interno della sede CONSOB di Roma.

Il personale addetto al servizio dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione, con foto identificativa, riportante la denominazione dell'Appaltatore ed il proprio nominativo.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.

Per le prestazioni richieste l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla CONSOB, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la CONSOB da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'Appaltatore riconosce alla CONSOB la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla CONSOB stessa non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione via PEC da parte della CONSOB e a garantire la continuità del *team* di lavoro.

ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto della CONSOB che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto.

A tal fine è titolare di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (r.c.t.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (r.c.o.) con una primaria compagnia di assicurazione (ALLIANZ S.p.A.), per l'intera durata dell'appalto (36 mesi),.

I massimali di garanzia per sinistro, per l'assicurazione r.c.t./r.c.o., non sono inferiori all'importo di 1.000.000,00 euro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.. In particolare, l'Appaltatore è obbligato ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla CONSOB gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. La CONSOB provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il presente affidamento a mezzo bonifico bancario. Sui bonifici bancari concernenti il presente affidamento sarà riportato il **CIG** (codice identificativo gara) riferito alla presente procedura.

Il mancato utilizzo, nelle transazioni concernenti il presente contratto, del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto stesso, secondo quanto previsto dal comma 9 *bis* del citato articolo 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i..

ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Appaltatore riconosce espressamente e dà atto: a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese eventuali Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) che, con riferimento al presente appalto, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa. L'Appaltatore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 15 – PENALITÀ E RISOLUZIONE

In caso di ritardo nella messa in esercizio degli apparati rispetto alla tempistica massima prevista dalle "Specifiche Tecniche" (60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto) sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo di € 810.600,00 previsto in relazione alla fornitura, installazione e configurazione degli apparati per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Oltre detto limite la CONSOB potrà procedere alla risoluzione in danno del Prestatore.

Ai fini dell'applicazione delle penali, la CONSOB provvederà in forma scritta, a mezzo posta elettronica certificata, a contestare all'Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire alla CONSOB le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio della CONSOB, dette deduzioni non siano fondate o rilevanti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste previa formale comunicazione all'Appaltatore.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale del contratto, la CONSOB si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto per grave inadempimento ex art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni.

Qualora risulti possibile richiedere ad altro operatore economico le prestazioni ineseguite, l'Appaltatore sarà obbligato a rimborsare le eventuali maggiori spese che la CONSOB dovesse in dipendenza di ciò sostenere.

L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti dell'Appaltatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto dalla prima fattura in pagamento ovvero sulla cauzione definitiva.

Ferme le singole ipotesi di risoluzione contemplate nel presente contratto, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c., in presenza di inadempimenti gravi dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere inoltrata dalla CONSOB, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, ove le inadempienze perdurino oltre il detto termine.

La CONSOB potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) inadempimento anche di scarsa importanza, successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
- b) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente contratto;
- d) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi dell'art. 7 del presente contratto;
- e) violazione degli obblighi di riservatezza indicati all'art. 16 del presente contratto;
- f) ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo massimo contrattuale;
- g) violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrità, allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Si precisa che il presente contratto è risolutivamente condizionato - ai sensi dell'art. 92, comma 3 e dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 159/2011 s.m.i. - all'esito delle verifiche in corso dovute ai sensi della vigente normativa antimafia, che dovessero accertare, in capo all'appaltatore la sussistenza di una delle cause di divieto di cui all'art. 67 del predetto decreto o far emergere gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 dello stesso; ai sensi delle citate disposizioni normative, pertanto, la Consob recederà dal contratto in ogni ipotesi in cui, in relazione all'appaltatore, sia accertata la sussistenza di una delle cause di divieto di cui all'art. 67 del predetto decreto ovvero emergano gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 dello stesso, fatto salvo il pagamento di quanto eseguito.

Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la CONSOB comunichi per iscritto mediante PEC all'Appaltatore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l'applicazione delle eventuali penali nonché il diritto della CONSOB di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, fermo il diritto al maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

La Consob si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative della Consob o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

ART. 16 - PATTO D'INTEGRITÀ

La CONSOB è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la CONSOB ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti – pena l'esclusione dalla gara – di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, un Patto di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara ed è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Al. 5**). Con l'inserimento di tale Patto s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

La CONSOB verificherà il rispetto del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 17 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi né diffonderli in qualsiasi forma e in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione – a qualsiasi titolo – per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione. L'Appaltatore è altresì responsabile per l'esatta osservanza dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori. A tal fine è tenuto ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte di questi ultimi.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali dell'appalto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto o ad altre procedure selettive e, comunque, previa formale comunicazione alla CONSOB.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") nonché alla rigorosa osservanza delle regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui verrà a conoscenza nello svolgimento della presente procedura e nell'esecuzione della relativa convenzione.

In particolare, ai sensi del citato d.lgs. n. 196/2003, i dati personali degli utenti della CONSOB ovvero di terzi di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente procedura possono essere trattati dal Prestatore esclusivamente per i fini dell'espletamento delle prestazioni in oggetto: tale clausola ha per la CONSOB carattere essenziale e la sua violazione darà luogo alla risoluzione della convenzione in danno e per colpa del Prestatore. Questi è obbligato, inoltre, a rispettare le istruzioni specifiche che eventualmente riceverà dalla CONSOB per il trattamento dei dati personali e a integrare le procedure già in essere nonché a relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate e a informare la CONSOB in caso di situazioni anomale o di emergenze che dovessero presentarsi relativamente al trattamento dei dati.

ART. 18 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati, o comunque acquisiti a tale scopo dalla CONSOB, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima e avverrà presso la CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, via G.B. Martini 3 - 00198 Roma, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso delle qualità richieste, pertanto la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

In relazione ai dati che lo riguardano, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (per esempio il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, il diritto di chiederne eventualmente la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento).

Titolare del trattamento è la CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, via G.B. Martini 3 - 00198 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'Appaltatore è ritenuto responsabile di qualunque fatto a esso imputabile che, nel corso dell'esecuzione del presente appalto, arrechi danno ai beni di proprietà della CONSOB o di terzi o cagioni danno al personale CONSOB o a terzi e resta, pertanto, impegnato, nei termini di legge, al risarcimento dei relativi danni.

ART. 20 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente contratto.

In base a quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., l'Appaltatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione, pena la risoluzione per causa e in danno dell'Appaltatore medesimo.

ART. 21 – ONERI FISCALI E ALTRE SPESE

Le eventuali spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti alla convenzione sono a carico del Prestatore.

L'IVA è a carico della CONSOB nella misura prevista dalla legge.

Il Prestatore è, inoltre, tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla Consob per la pubblicità successiva del presente appalto (G.U.R.I., n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale) entro 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del più volte citato D.M. Infrastrutture e Trasporti.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta o indiretta, relativa all'appalto nonché all'applicazione ed esecuzione del relativo contratto è competente il Foro di Roma.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati si rinvia al codice civile, al D.lgs. 50/2016 s.m.i, al Regolamento di amministrazione e contabilità della CONSOB nonché a tutta la normativa applicabile vigente o sopravvenuta. I richiami alle varie normative contenuti negli atti della presente procedura sono riferiti anche ad ogni eventuale successiva integrazione e modificazione.

CONSOB

*firmato digitalmente da
Serenella Maria Pizzoferrato*

KAY SYSTEMS ITALIA S.r.l.

firmato digitalmente da Matteo Viviano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2 cc. sono richiamati espressamente e da intendersi approvati ed accettati, i seguenti articoli del presente documento: 6, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22.

KAY SYSTEMS ITALIA S.r.l.

(firmato digitalmente da Matteo Viviano)

Allegati: cinque